

COMUNE DI PERDAXIUS

Organo di Revisione

Verbale n° 10 del 27 maggio 2020

L'anno 2020, il giorno 27 del mese di maggio alle ore 9:00, si è riunito il Revisore, per esprimere il parere sulla proposta al Consiglio dal Sindaco ad oggetto: "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 – conferma impianto tariffario 2019 (art. 107 comma 5 D.L. n. 18/2020)".

Il Revisore presa visione:

- della proposta al Consiglio presentata dal Sindaco esprime il proprio parere;

PREMESSO CHE

- con la Legge n.147 del 27 dicembre 2013, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato*" è stato istituito il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) a copertura integrale dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi ad esso connessi, che, a partire dal 2014, ha sostituito integralmente la TARES;
- il comma 651 della Legge 147/2013 stabilisce che il Comune nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, cosiddetto "Metodo normalizzato";
- il D.P.R. 158/99, all'art. 8, prevede la redazione di uno specifico Piano Finanziario, da sottoporre ad approvazione del competente organo di controllo, quale strumento volto ad individuare i costi del servizio di igiene urbana complessivamente inteso e la suddivisione, dei costi medesimi, tra "fissi" e "variabili" e di ripartire i citati costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e non domestiche oltre che di calcolare le voci tariffarie da attribuire alle singole categorie di utenze in base alle formule ed ai coefficienti indicati dal metodo;
- vista la L. 27/12/2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020 e bilancio pluriennale 2020/2022", che all'art. 1, comma 738, prevede l'abolizione della I.U.C., ad accezione delle disposizioni sulla TARI, a decorrere dall'anno 2020, restando invariate le disposizioni che disciplinano la stessa TARI;



- considerato che la L. 27/12/2019 n. 160, non prevede nulla in ordine alla TARI, in quanto l'art. 1 comma 527 della L. 2015/2017 ha attribuito all'ARERA – Autorità di Regolamentazione per l'energia Reti e Ambiente, alcune funzioni di controllo in materia di ciclo dei rifiuti, tra cui la predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, nonché l'approvazione delle tariffe;
- Preso atto della deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019, con la quale l'ARERA ha predisposto i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento per il periodo 2018/2021, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- Considerato che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (decreto "Cura Italia") ha differito il termine per la "determinazione" TARI al 30 giugno 2020 "e dei regolamenti". Inoltre, l'art. 107 comma 5 ha previsto che i comuni possono, in deroga all'art. 1, comma 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo alla determinazione ed approvazione del PEF 2020 entro il 31/12/2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

VISTO

- il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio Dirigente competente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Bilancio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000.

Il Revisore esprime

parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto con la raccomandazione di approvare il PEF 2020 secondo il metodo ARERA e determinazione del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 entro dicembre 2020.

Il Revisore raccomanda all'Ente, nella predisposizione e validazione dei PEF relativi alle annualità successive, di dare puntuali indicazioni al gestore affinché il Piano Economico Finanziario dei Rifiuti sia redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999 e nel pieno rispetto delle Linee guida elaborate dal Ministero delle Finanze.

Infatti, come specifica l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, il Piano finanziario deve individuare:



- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
- il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica:

- il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
- i livelli di qualità dei servizi;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell'anno precedente.

Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

- a) i *profili tecnico-gestionali*, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;
- b) i *profili economico-finanziari*, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.



Il Revisore